# RACCOMANDAZIONE N. 2086/82/CECA DELLA COMMISSIONE

**del 28 luglio 1982**

**recante modifica della raccomandazione n. 1104/82/CECA che istituisce un dazio antidumping provvisorio per talune lamiere di ferro o di acciaio, originarie del Brasile, e proroga dell'applicazione di tale dazio antidumping provvisorio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione n. 3018/79/CECA della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1), modificata dalla raccomandazione n. 1995/82/CECA (2), in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 6 della raccomandazione n. 3018/79/CECA,

considerando che con la raccomandazione n. 1104/82/CECA (3) la Commissione ha posto un dazio antidumping provvisorio e variabile sulle importazioni di talune lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile;

considerando che dalle indagini preliminari la Commissione ha appurato che, per quanto tutti i prodotti interessati originari del Brasile vengano spediti direttamente nella Comunità, una quota notevole degli stessi è stata venduta alla CEE tramite società commerciali site in paesi terzi; che è altresì emerso che dette società commerciali sono collegate con gli importatori comunitari interessati; che, pertanto, è opportuno completare il dazio variabile con un dazio specifico per evitare che siano eluse le misure provvisorie vigenti; che l'importo del dazio specifico è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute presso gli importatori tedeschi paragonando il prezzo inferiore più recente e effettivo (prezzo di base più gli extra), pubblicato dalla Commissione per questi prodotti, con il prezzo all'esportazione per i prodotti originari del Brasile, franco frontiera tedesca sdoganato;

considerando che, data la complessità delle indagini necessarie, la Commissione ha notificato agli esportatori notoriamente interessati la sua intenzione di prorogare il dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi; che gli esportatori che rappresentano tutto il commercio di questi prodotti non hanno sollevato obiezioni,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

*Articolo 1*

Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 della raccomandazione n. 1104/82/CECA è sostituito da quanto segue:

« 2. L'importo del dazio è pari a:

— 50 ECU per 1 000 kg peso netto oppure, se superiore

— alla differenza tra il prezzo effettivo (prezzo di base più extra) contrattuale, franco frontiera sdoganato, ed il prezzo effettivo più recente (prezzo di base più extra) pubblicato dalla Commissione per tali prodotti.

3. a) Quando i prodotti di cui al paragrafo 1 non vengono immessi in libera pratica sulla base del prezzo al primo acquirente nella Comunità, l'importo del dazio deve corrispondere a:

— 50 ECU per 1 000 kg peso netto oppure, se superiore,

— alla differenza tra il prezzo effettivo (prezzo di base più extra) contrattuale, franco frontiera sdoganato, ed il prezzo effettivo più recente (prezzo di base più extra) pubblicato dalla Commissione per tali prodotti e maggiorato del 15 %.

b) Tuttavia, se il dichiarante può fornire alle autorità doganali una prova attendibile del prezzo pagato dal primo acquirente, si applica il paragrafo 2 ».

*Articolo 2*

Il dazio provvisorio antidumping su talune lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile, imposto con la raccomandazione n. 1104/82/CECA viene prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

*Articolo 3*

Fatti salvi gli articoli 12 e 14 della raccomandazione n. 3018/79/CECA, la presente raccomandazione si applica fino all'adozione di misure definitive da parte

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 15.
(2) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 28.
(3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1982, pag. 9.

della Commissione oppure, al più tardi, sino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 10 settembre 1982.

*Articolo 4*

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*